

STATUTO

SALVE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA VESCOVADO
1

Numero REA: AL - 267523

Codice fiscale: 02578070068

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "E" al Rep. n. 51397/18413

**STATUTO DELLA SOCIETÀ
SALVE S.r.l. IMPRESA SOCIALE
- TITOLO I -**

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 112/2017 una società a responsabilità limitata denominata

"SALVE S.r.l. Impresa Sociale",

senza vincoli di rappresentazione grafica ("Società").

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Impresa sociale".

Articolo 2 Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Alessandria (AL) all'indirizzo risultante presso il competente Registro Imprese.

2.2 Spetta all'Organo Amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3 Durata

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci a norma di legge.

Articolo 4 Oggetto

4.1 La Società, che non ha scopo di lucro, esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata di interesse generale per il perseguimento di finalità religiose, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei seguenti settori:

- 1) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 6) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 7) formazione universitaria e post-universitaria;
- 8) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 9) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di in-

teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

10) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

11) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa e alla formazione scolastica;

12) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

13) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

14) svolgimento di attività operative pastorali e religiose in attuazione degli indirizzi della Diocesi di Alessandria.

In particolare, la Società ha per oggetto:

(i) la gestione di collegi universitari quali strutture ricettive per il soggiorno temporaneo di studenti universitari, che desiderano approfondire ed accrescere la propria esperienza umana e relazionale attraverso la condivisione della vita comunitaria in coerenza con i valori culturali propri della religione cristiana;

(ii) la gestione di housing sociale, quale insieme di servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie, favorendo l'accesso al mercato abitativo di soggetti in difficoltà economica e sociale, di studenti privi o con reddito insufficiente ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale, di soggetti che riversano nel disagio abitativo, allo scopo di promuovere iniziative di welfare comunitario atte a diffondere i principi di solidarietà e di accompagnamento sociale tipici della missione cristiana;

(iii) la promozione del turismo giovanile, culturale, religioso, e delle fasce meno abbienti della popolazione, nell'ottica di un percorso di maturazione della persona e del confronto quotidiano con una tradizione portatrice di valori civili e religiosi profondi;

(iv) la gestione di strutture e/o nuclei abitativi per persone anziane religiose e non, autosufficienti e non autosufficienti, disabili ed altri soggetti svantaggiati.

v) la gestione di strutture turistico-ricettive e attività di ristorazione, alberghiera ed attività complementari nell'ambito dell'operatività religiosa e pastorale e culturale in generale.

Ai fini di cui all'articolo 2 comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/2017, la Società, esercita, oltre alle attività precedentemente elencate, attività e servizi preliminari e complementari delle attività indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) quali a titolo esemplificativo e non limitativo: le attività di direzione, di portierato, di preparazione pasti, di pulizie, di manutenzione del verde, al fine dell'inserimento lavorativo dei soggetti sopra indicati alle lettere a) e b) del predetto articolo 2 comma 4.

Inoltre, la Società attua gli scopi suindicati svolgendo anche attività editoriale nel settore della cultura dell'abitare e della prevenzione in campo socio-sanitario ed ambientale ed organizzando attività culturali, di formazio-

ne professionale, di servizi e di ricerca applicata nei medesimi settori.

4.2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà inoltre svolgere, nei limiti di legge, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

4.3. La Società promuove altresì la nascita, la crescita e il rafforzamento di operatori non profit aventi finalità connesse.

- TITOLO II -

Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferibilità -

Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione

Articolo 5 Capitale sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Previa decisione dei soci assunta con la maggioranza del 80% (ottanta per cento) del capitale sociale possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti relativi all'amministrazione della Società.

Tali diritti possono essere modificati con decisione dei soci assunta con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 2483 c.c. e di cui all'articolo 3 del D.Lgs 112/2017 e nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

5.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 2483 c.c. e di cui all'articolo 3 del D.Lgs 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

5.7 Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Articolo 6 Trasferimento delle partecipazioni - Prelazione

6.1 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - comunque nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 9 del D.Lgs

112/2017 - sarà subordinato all'esperimento della seguente procedura.

6.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

6.3 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

6.4 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita, nonché le modalità di pagamento.

6.5 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

6.6 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.7 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

6.8 In tal caso, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

6.9 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

6.10 Qualora alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.5 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6.11 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

6.12 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di in-

testazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione. Non sono altresì soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore di altri soci.

6.13 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al presente articolo.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 7 Recesso ed esclusione

7.1 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

7.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

7.3 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

7.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta e avrà effetto dalla data di comunicazione all'Organo Amministrativo.

7.5 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del presente statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero nelle ipotesi di condotta inconciliabile con il perseguimento delle finalità istituzionali della Società, sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o morosità, invita il socio inadempiente mediante comunicazione da inviare con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione, a presentare per iscritto con i medesimi strumenti, le proprie giustificazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data concessa al socio per fornire le proprie giustificazioni, senza che il socio medesimo abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, delibera l'esclusione del socio da comunicarsi al socio escluso con le medesime modalità descritte all'articolo 7.6.

7.8 Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017, in caso di esclusione, il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione ricevuta dal Consiglio. La decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, con una maggioranza pari al 60% (sessanta per cento), in occasione della prima adunanza utile successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera a-

dottata dal Consiglio di Amministrazione, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di socio restano sospesi e non esercitabili.

7.9 I soci incorsi in procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato) sono esclusi di diritto.

7.10 L'esclusione del socio deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

- TITOLO III -

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 8 Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza.

8.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

8.3 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

8.4 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci è necessario il consenso di tutti i soci.

8.5 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

8.6 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 9 Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

9.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

9.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

9.3 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

9.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10 Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

10.1 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia o all'estero. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.2 Le convocazioni sono inviate ai soci con lettera raccomandata o a mezzo

telefax o a mezzo messaggio di posta elettronica 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, nel domicilio o agli indirizzi, telefonico o elettronico, risultanti dal Registro delle Imprese, o comunicati per iscritto all'Organo Amministrativo, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

10.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11 Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare - Rappresentanza dei soci

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.

11.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

11.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 Verbalizzazione

12.1 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

12.2 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

Articolo 13 Presidenza

13.1 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata da-

gli intervenuti.

13.2 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

- TITOLO IV -

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 14 Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da tre a nove.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili. Devono inoltre possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza specifici in considerazione dell'attività della società e che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.

14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo restando che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale.

14.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

14.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, la metà nel caso di consiglio di amministrazione composto da un numero pari di componenti, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi; l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, è deciso dai soci, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.112/2017. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge.

Articolo 15 Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

15.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta di un suo componente.

15.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto si svolgerà nei modi e termini disciplinati all'articolo 9, commi 1, 2, 3, ove ogni citazione ai soci deve intendersi riferita agli amministratori.

15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 16 Adunanze del Consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

16.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 17 Poteri

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

17.3 L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono no-

minare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 18 Rappresentanza

18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

- TITOLO V -

Organo di controllo e revisione legale

Articolo 19 Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale

19.1 La nomina dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.112/2017.

19.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un sindaco unico, o da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi - di cui uno con funzione di Presidente - e due supplenti.

19.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. Le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

19.4 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale o società di revisione attribuendo ad esso tale funzione.

- TITOLO VI -

Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche dei soci

Articolo 20 Esercizio sociale

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, secondo le disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, provvedendo al deposito dello stesso, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017. A norma del medesimo articolo, provvede in merito al bilancio sociale.

20.2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale relativo.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, a giudizio dell'organo amministrativo, ed in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato margine di tempo per poter provvedere alla redazione ed alla approvazione del bilancio di esercizio, adeguandolo alle contingenti esigenze della società ed alle necessità imposte dal rispetto della normativa civilistica e fiscale, l'assemblea per la approvazione del bilancio stesso potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale relativo.

Articolo 21 Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e straordinaria

21.1 La Società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento

del patrimonio.

21.2 E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano distribuzione indiretta di utili le ipotesi disciplinate dal secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

21.3 In ossequio al divieto di distribuzione anche indiretta di utili e/o di avanzi di gestione, in caso di imputazione delle riserve a capitale o ad incremento del patrimonio, in caso di recesso o di esclusione a qualsiasi titolo del socio, non potrà farsi luogo a rimborso della partecipazione sociale.

- TITOLO VII -

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

Articolo 22 Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

22.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.2 In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

22.3 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

22.4 In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, D.Lgs 112/2017.

Articolo 23 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

23.2 Al fine di meglio regolare il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, sarà costituito apposito regolamento aziendale approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 24 Cariche sociali

24.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente articolo 14.7.

Articolo 25 Clausola compromissoria

25.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

25.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

25.3 L'arbitrato sarà irrituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

25.4 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26 Rinvio

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 112/2017.

26.2 La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c., e deve provvedere agli altri adempimenti previsti dall'art. 4 del D.Lgs 112/2017.

FIRMATO:--GUIDO GALLESE

-----MASSIMO MARASINI

-----EMANUELA BOVO

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si riascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

Milano, 19 luglio 2018

Firmato: Monica Scaravelli notaio.